



30/07/2025

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA
SALUTE DI RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI
ALL'ARTICOLO 21-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2025,
N. 25, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 MAGGIO
2025, N. 69, AL FINE DI GARANTIRE L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI
CURA E RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI DELLE COMUNITÀ
TERAPEUTICHE ACCREDITATE**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano*

Punto 10) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica relative all'articolo 2 dello schema di decreto:

Art. 2

Riformulare il comma 1 come segue:

1. **Entro il termine del 31 gennaio 2027**, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della salute una rendicontazione contenente l'indicazione delle prestazioni erogate **negli anni 2025 e 2026** a valere sulle risorse assegnate con il presente decreto dalle strutture di cui **al successivo comma 3**, nonché la relativa spesa sostenuta a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Inserire un nuovo comma 1 bis del seguente tenore:

- 1bis. Entro il termine del 31 gennaio 2028**, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della salute una rendicontazione contenente l'indicazione delle prestazioni erogate **nell'anno 2027** a valere sulle risorse assegnate con il presente decreto dalle strutture di cui **al successivo comma 2**, nonché la relativa spesa sostenuta a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Riformulare il comma 2 come segue:

2. Le attività di cui al comma 1 **e al comma 1bis** devono riguardare l'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti presso le stesse regioni/province autonome di residenza degli assistiti o presso altre regioni o province autonome.

Riformulare il comma 3 come segue:

3. La rendicontazione in attuazione di quanto previsto al **comma 1 e al comma 1bis** deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 al presente decreto, e deve riguardare le prestazioni di cui al **comma 2**, e quindi la correlata spesa, aggiuntive rispetto al numero di analoga tipologia di prestazioni erogate nell'anno precedente a quello oggetto della rendicontazione e finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Scheda rilevazione costi dipendenze

Si propone che le schede di rilevazione costi relative all'anno 2024 e all'anno 2025 presenti in allegato rimangano invariate e che siano aggiunte ulteriori due schede, riferite rispettivamente all'anno 2026 e all'anno 2027, analoghe a quella riferita all'anno 2025.

Roma, 30 luglio 2025

